



Novazzano, 13 maggio 2014
RM 2572

**ORDINANZA MUNICIPALE
CONCERNENTE LA TASSA SUI CANI**

Il Municipio di Novazzano, richiamati gli art. 192 della Legge organica comunale (LOC), l'art. 44 del relativo Regolamento d'applicazione, l'art. 4 cpv. 2,3,4 della Legge sui cani, la direttiva emanata dall'Ufficio del veterinario cantonale il 18 aprile 2014

d e c i d e :

Art. 1 Tasse

Il Comune preleva una tassa annuale di fr. 75.00 per ogni cane registrato all'anagrafe canina con residenza a Novazzano.

Il Comune riversa al Cantone l'importo previsto dall'art. 4 cpv. 3 della Legge sui cani.

Art. 2 Debitore della tassa

Debitore della tassa è il proprietario del cane secondo i dati registrati all'anagrafe canina secondo le disposizioni federali e cantonali in materia.

Art. 3 Eccezioni

Sono riservate le eccezioni di competenza del Consiglio di Stato per l'eventuale esenzione dal pagamento della tassa.

Art. 4 Modalità di riscossione

Le tasse sono riscosse annualmente, vengono notificate mediante rimessa della bolletta di pagamento e devono essere pagate entro 30 giorni dalla notifica.

Contro le fatture emesse è data facoltà di reclamo, in forma scritta, al Municipio, entro il termine di pagamento.

Cresciuta in giudicato, questa decisione è parificata ad una sentenza esecutiva ai sensi dell'art. 80 LEF.

Art. 5 Pubblicazione - Ricorsi

La presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali a norma dell'art. 192 LOC per il periodo di 30 giorni a partire dal 15 maggio 2014.

Contro la stessa è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione.

Art. 6 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore al termine del periodo di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:
(S. Bernasconi)



Il Segretario:
(A. Stala)